

REGOLAMENTO (CEE) N. 1522/89 DEL CONSIGLIO**del 30 maggio 1989****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità :

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, totalmente e, negli altri casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria ;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le

sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili :

- dal 1° luglio al 31 dicembre 1989 per i prodotti elencati nella tabella I figurante nell'allegato ;
- dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 per i prodotti elencati nella tabella II figurante nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. ROMERO HERRERA